

Comune di Legnago

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento	15	Verbale di gara
2	Beni immobili di interesse storico e artistico	16	Restituzione dei depositi
3	Competenze degli organi	17	Approvazione del verbale di gara
4	Perizia e stima dei beni	18	Pagamento del prezzo di vendita
5	Condizioni generali di vendita	19	Vendita a trattativa privata
6	Modalità di vendita	20	Spese contrattuali
7	Gli incanti	21	Norme abrogate
8	Pubblicità degli avvisi di gara	22	Pubblicità del regolamento e degli atti
9	Commissione di gara	23	Entrata in vigore del regolamento
10	Offerte per procura e per persona da nominare	24	Casi non previsti dal presente regolamento
11	Depositi di garanzia e per spese contrattuali	25	Rinvio dinamico
12	Modalità della gara	26	Variazioni del regolamento
13	Offerte mediante schede segrete		
14	Ripetizione della gara		

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del comune nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Art. 2 - Beni immobili di interesse storico e artistico

1. Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del comune, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

Art. 3 - Competenze degli organi

1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del consiglio, appartengono alla competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione del consiglio comunale, appartiene al responsabile del servizio competente, il quale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi prefissati dall'amministrazione, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 4 - Perizia e stima dei beni

1. I beni oggetto di alienazione sono previamente identificati dall'ufficio tecnico comunale, in modo che siano indicati:

- a) l'ubicazione, le colture, la qualità dei fabbricati, i diritti, le servitù, i confini e i dati catastali;
- b) la qualità, la natura e la quantità delle pertinenze e degli accessori;
- c) i miglioramenti apportati all'immobile dall'eventuale affittuario, dei quali quest'ultimo debba essere rimborsato;
- d) il valore venale, dedotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressamente all'acquirente tra le condizioni speciali da indicare sull'avviso di gara.

Art. 5 - Condizioni generali di vendita

1. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si dispone l'alienazione del bene contiene:

- a) la descrizione del bene oggetto della vendita con l'indicazione dei confini;
- b) l'indicazione dei dati catastali:
 - partita catastale;
 - per i terreni: reddito dominicale, reddito agrario e superficie; per i fabbricati: consistenza e rendita catastale;
- c) l'indicazione degli oneri inerenti al bene;
- d) il prezzo di stima dell'immobile.

2. La vendita è, altresì, effettuata, con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:

- a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dal comune;
- b) qualunque responsabilità del comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento in tutto o in parte dell'immobile acquistato;
- c) l'acquirente s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;
- d) l'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell'amministrazione rispetto all'immobile;
- e) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull'immobile dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;
- f) il corrispettivo della vendita è versato in unica soluzione, secondo i termini e le modalità stabilite dall'amministrazione;
- g) sono vincolanti la natura e l'entità delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare l'adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

Art. 6 - Modalità di vendita

1. La vendita dei beni si effettua mediante pubblici incanti, sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni,

affissioni ed inserzioni in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 7 - Gli incanti

1. L'apertura degli incanti è resa nota mediante pubblici avvisi, nei quali sono indicati:

- a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
- b) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti e i termini di pagamento;
- c) i diritti ed i pesi inerenti all'immobile;
- d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede agli incanti;
- e) il luogo e l'ufficio in cui si eseguono gli incanti;
- f) l'ufficio presso il quale sono ostensibili i documenti;
- g) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta, pari al 10% del prezzo a base d'asta, nonché l'indicazione della tesoreria presso cui devono effettuarsi i depositi;
- h) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sulla stessa siano ammessi successivi aumenti, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
- i) le principali condizioni di vendita di cui sia opportuno che si abbia cognizione;
- j) il modo in cui si procede agli incanti;
- k) l'indicazione, quando trattasi di incanto a schede segrete, che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo stabilito per l'incanto.

Art. 8 - Pubblicità degli avvisi di gara

1. Gli avvisi degli incanti sono resi noti mediante pubblicazione degli stessi con le seguenti modalità:

- a) sul sito informatico del comune;
- b) all'albo pretorio del comune per almeno 30 giorni;
- c) sul bollettino ufficiale della regione;
- d) per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione locale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 200.000 Euro;
- e) per estratto, sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 1.000.000 di Euro;

2. I termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti in caso di comprovata e motivata urgenza.

Art. 9 - Commissione di gara

1. L'incanto ha luogo nell'ufficio indicato nell'avviso e la gara viene effettuata da apposita commissione così composta:

- a) responsabile del servizio, con funzioni di presidente;
- b) n. 2 dipendenti comunali, componenti, designati dal dirigente di settore.

2. Assiste, con le funzioni di segretario e con l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, il responsabile dell'ufficio patrimonio o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 10 - Offerte per procura e per persona da nominare

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.

2. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.

3. L'offerente per persona da nominare deve dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e, questa, dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l'offerente è considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

4. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare, è sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.

5. I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l'offerta sia stata fatta per persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 11 - Depositi di garanzia e per spese contrattuali

1. Nessuno può partecipare all'asta se non comprova di aver depositato, presso la tesoreria comunale, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo sul quale l'incanto viene aperto e l'eventuale ammontare presunto delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.

2. Nessuno, per qualsiasi motivo, è dispensato dall'effettuare i depositi di cui ai precedenti commi. Di ogni

mancanza o carenza di detti depositi sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

3. Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta è considerato in acconto del prezzo di aggiudicazione.

Art. 12 - Modalità della gara

1. L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano ritenere più vantaggioso per l'amministrazione, si tiene per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Art. 13 - Offerte mediante schede segrete

1. Le offerte segrete, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, sono inviate all'amministrazione, ad esclusivo rischio del concorrente. Tali offerte, per essere valide, devono pervenire, in busta sigillata, non più tardi del giorno precedente a quello fissato per la gara, entro l'ora stabilita nell'avviso.

2. Per le offerte che non sono pervenute o sono pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. Ricevute tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di gara, apre le buste in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta voce le offerte.

3. L'aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

4. L'aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta e questa non sia inferiore al valore stabilito a base d'asta.

5. Quando due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti, secondo che lo creda più opportuno il presidente di gara. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

6. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

Art. 14 - Ripetizione della gara

1. Qualora l'asta pubblica sia andata deserta al primo incanto, si procederà ad un secondo incanto allo stesso importo a base d'asta.

2. Successivamente, qualora risulti infruttuoso anche il secondo esperimento di gara, il Dirigente responsabile provvederà, con successive aste, ad una riduzione del prezzo a base d'asta fino ad un massimo del 20% dell'importo di stima.

3. Una volta esauriti gli incanti di cui al precedente comma 1, il Dirigente responsabile potrà procedere, in qualsiasi momento, alla vendita del bene a trattativa privata mediante gara ufficiosa e senza ulteriore decurtazione del prezzo.

Il valore del bene non potrà essere in ogni caso oggetto di ribasso in sede di trattativa privata.

4. La trattativa è svincolata da particolari formalità; spetterà al Responsabile del procedimento individuare le forme più opportune per assicurare comunque l'imparzialità e correttezza del procedimento, la parità di trattamento tra i concorrenti ed adeguati criteri di segretezza delle offerte, almeno nella fase preliminare.

5. La trattativa può essere gestita:

a) da una commissione che costituisce un soggetto terzo rispetto al Responsabile del procedimento;

b) in alternativa, direttamente dal responsabile del procedimento.

6. La trattativa si può sviluppare in due fasi distinte: la prima, di carattere esplorativo, che consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti interessati; in questa fase le offerte dovranno pervenire entro un termine prefissato in modo da assicurare i caratteri della segretezza ed imparzialità; una seconda, eventuale fase, in cui il soggetto preposto tratta direttamente e separatamente con i due concorrenti le cui offerte siano risultate maggiormente vantaggiose.

7. Possono altresì essere individuate altre forme di svolgimento della trattativa, in relazione alle esigenze di urgenza e di celerità preventivamente formalizzate e che giustificano l'adozione di questo metodo.

Art. 15 - Verbale di gara

1. L'esito della gara risulta da processo verbale che, sotto la sorveglianza del presidente della commissione di gara, è redatto dal dipendente che assiste con funzioni di segretario.

2. Dal processo verbale deve risultare:

a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno in cui si effettua la gara;

b) le generalità e la qualifica di chi presiede e di chi assiste alla gara;

c) il valore a base d'asta;

d) le generalità, la residenza o il domicilio di ciascun offerente;

- e) le offerte avanzate o pervenute ed il prezzo offerto;
- f) l'indicazione se l'offerta è fatta in nome proprio, o per procura, o per persona da nominare;
- g) l'aggiudicazione dell'immobile fatta al migliore offerente con l'indicazione del prezzo e del trasferimento della proprietà dell'immobile, ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dall'avviso di gara.

3. Chiusa la gara, il presidente dichiara aggiudicatario il migliore offerente, appone la propria firma sul verbale e cura che lo stesso sia sottoscritto da tutti i componenti la commissione, dal dipendente che funge da segretario, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora l'offerta e l'aggiudicazione sono state fatte per persona da nominare.

4. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di firmare il verbale, se ne fa menzione nel verbale stesso.

5. Qualora non siano state presentate offerte o le stesse non siano state ritenute ammissibili a norma di legge e del presente regolamento, si compila un processo verbale di asta deserta.

Art. 16 - Restituzione dei depositi

1. I depositi effettuati, agli effetti del precedente art. 11 dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari, sono immediatamente restituiti dal tesoriere del comune, dietro ordine, posto sul retro delle rispettive ricevute, firmate dal presidente della gara.

Art. 17 - Approvazione del verbale di gara

1. Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale di gara con tutti i relativi atti e documenti viene immediatamente rimesso al competente organo per la definitiva approvazione.

2. Il processo verbale di aggiudicazione e il provvedimento di approvazione sono notificati all'acquirente.

Art. 18 - Pagamento del prezzo di vendita

1. Entro 30 giorni, o entro altro termine se indicato dal bando, da quello in cui gli è stata notificata la intervenuta approvazione definitiva del verbale di aggiudicazione, l'acquirente versa presso la tesoreria comunale il prezzo di aggiudicazione.

2. Il deposito effettuato a garanzia dell'offerta viene computato in acconto sul prezzo di aggiudicazione.

3. Dell'avvenuto versamento deve essere consegnata quietanza al competente servizio comunale.

4. L'acquirente non può entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima dell'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.

Art. 19 - Vendita a trattativa privata

1. L'amministrazione può procedere alla vendita a trattativa privata, qualora lo ritenga conveniente, degli immobili per i quali si siano verificate una o più diserzioni di incanti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è ammessa purché il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non subiscano variazioni se non a vantaggio dell'amministrazione.

3. Le offerte devono essere accompagnate dalle quietanze comprovanti gli avvenuti depositi di garanzia (pari a 1/10 del prezzo offerto) e delle spese contrattuali.

4. Se vengono presentate più offerte, l'amministrazione, ove non ritenga opportuno ripetere il pubblico incanto, indice, tra gli offerenti, una licitazione privata sulla base della maggiore offerta ricevuta.

5. La vendita viene deliberata a favore di chi abbia presentato la migliore offerta in aumento.

6. L'esito della licitazione risulta da apposito processo verbale da approvarsi da parte del competente organo comunale.

7. Quando è stata presentata una sola offerta o i concorrenti partecipanti alla licitazione non hanno migliorato l'offerta sulla quale la licitazione fu aperta, la vendita viene conclusa a trattativa privata nei confronti dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta è seguita la licitazione risultata infruttuosa.

8. Il contratto è stipulato da notaio incaricato dalla parte acquirente.

9. Per il pagamento del prezzo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 19.

10. In presenza di due o più offerte per lo stesso acquisto e sempre che non vi siano ragioni speciali per cui l'amministrazione ritenga conveniente trattare con una determinata persona o sperimentare l'asta pubblica, viene indetta, tra gli offerenti, una licitazione privata, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 20 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono anche quelle di stampa e di pubblicazione, affissione e inserzione, obbligatorie ai sensi del presente regolamento.

Art. 21 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- d) il regolamento comunale di contabilità.

Art. 25 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 – Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.